

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BAUSI, PATRIARCA, SALERNO, VENTRE,  
PINTO e GIAGU DEMARTINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1991

Modifiche ed integrazioni al capo VI della legge 8  
giugno 1990, n. 142, sulla individuazione e delimitazione  
delle aree metropolitane

ONOREVOLI SENATORI. – Un problema che da tempo si è posto all'attenzione, in generale, degli amministratori locali e, in particolare, degli amministratori di centri come Firenze, che, in forza della legge 8 giugno 1990, n. 142, è costituita in area metropolitana, è rappresentato dal fatto che la individuazione dell'area può essere resa difficoltosa, come dimensione territoriale, dalla istituzione, prevista dalla stessa legge, di altra provincia, ad esempio, nel caso di specie, Prato.

Si pone pertanto il problema di come operare per costituire l'area metropolitana fiorentina in contestualità con la riduzione dell'area della provincia, che contrasta con le stesse finalità del nuovo istituto, teso a

ricercare le condizioni ottimali per la gestione e il coordinamento dei servizi di un'area vasta.

Insieme ad altri colleghi ho già avuto l'onore di presentare un disegno di legge (atto Senato n. 2961) che prevede per l'area metropolitana fiorentina la presenza di un'area intitolata «Firenze-Prato» e articolata su due circondari, rispettivamente di Firenze e di Prato.

Poichè è sembrato di avvertire qualche difficoltà a portare a conclusione l'ipotesi di costituire Prato in provincia, è opportuno avanzare un'altra ipotesi, rimettendo poi allo stesso Senato la scelta tra le due possibili soluzioni di quella ritenuta più praticabile.

La soluzione alternativa alla costituzione dei due circondari potrebbe essere quella volta ad utilizzare gli strumenti e gli istituti già previsti nella legge, per addivenire, attraverso modifiche territoriali, alla fusione e alla costituzione di comuni di maggiore ampiezza e di più adeguata area territoriale, per una più efficace ed efficiente gestione dei servizi. Intendiamo riferirci all'istituto dell'unione dei comuni, previsto in funzione di una loro fusione e regolato dalle norme dell'articolo 26 della legge n.142 del 1990. L'utilizzazione delle procedure previste in detta norma, avente fini

analoghi a quelli per cui si è optato per la provincia-area metropolitana, potrebbe consentire di superare il vincolo della unicità della provincia previsto dal legislatore per l'area metropolitana e costituire una procedura di sperimentazione della validità di tale previsione.

A ciò potrebbe addivenirsi con limitate modifiche da apportare all'articolo 17 della succitata legge (che potrebbe eventualmente ricevere il nuovo titolo: «Aree metropolitane, requisiti e procedure per la loro delimitazione e attuazione») ed in particolare con l'aggiunta, dopo il comma 3, di alcuni commi.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. All'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Quando l'area metropolitana è compiutamente delimitabile solo includendovi più province, nella loro totalità, la Regione potrà ugualmente procedere alla sua delimitazione. Le province interessate, in tal caso, per operare la realizzazione di quanto previsto al comma 4 potranno costituire una unione per l'esercizio delle funzioni indicate nell'articolo 19. L'atto costitutivo e il regolamento dell'unione sono adottati dai singoli consigli provinciali con un'unica deliberazione, a maggioranza assoluta dei consiglieri, e approvati con legge regionale, che opera anche il riparto di dette funzioni come previsto al succitato articolo 19.

3-ter. Sono organi dell'unione il consiglio e la giunta. Il consiglio è eletto secondo le norme di legge relative alle province, con un numero di consiglieri complessivamente pari a quello dei consiglieri attribuiti alle province costituenti l'unione. La giunta è composta dal presidente, che la presiede, e da un numero pari di assessori stabilito nell'atto costitutivo, non superiore ad un quinto dei consiglieri assegnati con arrotondamento all'unità per eccesso, al fine di ottenerne un numero pari e comunque non superiore a sedici.

3-quater. Sono applicabili all'unione le norme contenute nei commi 5 e 7 dell'articolo 26 intendendosi sostituita la parola «province» alla parola «comuni».

3-quinquies. L'unione costituita ai sensi del presente articolo godrà di ogni eventuale agevolazione prevista per le aree e città metropolitane.

3-*sexies*. Entro dieci anni dalla costituzione dell'unione, ove non si siano realizzate le condizioni per la delimitazione dell'area e per la costituzione della città metropolitana, attraverso la fusione delle province interessate, l'unione delle province sarà sciolta».